

N. R.G. 2569/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n.r.g. 2569/2017

tra

[REDACTED], con l'avv. DI MONTE ANTONIO

ATTORE/I

e

COMUNE DI [REDACTED], con l'avv. [REDACTED]

CONVENUTO/I

Oggi ad ore 10.00 innanzi alla dott.ssa Franca Di Felice, sono comparsi:

Per l'attore compare, in sostituzione dell'avv. Antonio Di Monte, l'avv. Francesca Giordano la quale discute la causa e precisa le conclusioni riportandosi a tutti i propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento, dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove ed insiste per l'ammissione di ctu già richiesta nel corso del giudizio.

Per il Comune di [REDACTED] è presente, per delega ed in sostituzione dell'avv. [REDACTED] l'avv. [REDACTED] la quale discute la causa e precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed alle deduzioni di udienza, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e nella comparsa conclusionale in atti. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto ed eccepito in quanto infondato in fatto ed in diritto; dichiara di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove, eventualmente sollevate da parte attrice in questa fase processuale; chiede, infine, che la causa venga decisa.

il Giudice

dato atto di quanto sopra, riserva di decidere in camera di consiglio, in coda d'udienza, autorizzando i procuratori delle parti ad allontanarsi dall'aula.

Successivamente, alle ore 17.30, dopo un'interruzione di circa un'ora, dalle 14.00 alle 15.00, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281sexies cpc come di seguito.

Il Giudice onorario

dott.ssa Franca Di Felice



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

N. R.G 2569/2017

Il giudice onorario, dott.ssa Franca Di Felice, ha pronunciato, in seguito a discussione orale ex art.281 *sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al 2569 del ruolo generale dell'anno 2017, promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con l'avv. Antonio Di Monte
- attrice -

contro:

[REDACTED], con l'avv. [REDACTED]
-convenuta-

oggetto: Risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.

Premesso:

Con atto di citazione notificato in data 31.05.2017, [REDACTED]—premessò che in data 13 marzo 2015, alle ore 15:00 circa, si trovava a percorrere, a piedi, la Via Rava di Pescara, allorquando, giunto all'altezza dell'intersezione con la Via Sacco civico n. 21, "scivolava sulla grata di un tombino a causa della presenza di residui di asfalto ... e, sbilanciandosi in avanti, appoggiava il piede destro in una buca posta a brevissima distanza dal tombino e cadeva a terra"; che a seguito di detto evento veniva accompagnato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Pescara, ove, in esito ad accertamenti, gli veniva

diagnosticata una “*frattura pluriframmentaria caviglia dx, infrazione arco medio VII costa*”; ritenendo che la responsabilità dell'accaduto fosse da ascrivere al Comune di [REDACTED], ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c. – qui conveniva il predetto Comune, al fine di sentirlo dichiarare responsabile del sinistro dedotto in citazione e, per l'effetto, sentirlo condannare al pagamento di tutti i danni dal medesimo subito e da quantificarsi in corso di causa.

Si costituiva il Comune di [REDACTED], impugnando e contestando integralmente il contenuto dell'atto di citazione, sia in fatto che in diritto, chiedendo il rigetto delle domande avverse. Contestava, in particolare, la difesa dell'Ente convenuto, integralmente, la dinamica del sinistro così come prospettata nell'atto di citazione, evidenziando, inoltre, che l'asserita anomalia del piano di calpestio non presentava i caratteri dell'insidia e facendo rilevare che l'evento di danno, qualora realmente verificatosi, fosse da ascrivere, in via esclusiva, alla condotta priva di accortezza posta in essere dal Nardella, di per sé costituente “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale tra l'evento ed il danno stesso.

La causa, dunque, istruita *per tabulas* e per testi, veniva avviata a decisione sull'*an*, previo deposito di note conclusive autorizzate, da parte di ambo i procuratori costituiti.

Considerato:

E' evidente che il fatto dedotto in citazione sia da inquadrare nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., che individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (Cass. 30.10.2008 n. 26051). Perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, dunque, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi, al riguardo, la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile, non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante (Cass. 6.7.2006 n. 15383).

E' noto, al riguardo, che nell'ipotesi in esame, mentre è sufficiente all'attore provare che il danno lamentato derivi dalla cosa da altri custodita, senza necessità di provare, altresì, la condotta commissiva

od omissiva del custode produttrice del danno, compete invece a quest'ultimo, l'onere della prova del caso fortuito (Cass. 4.12.1995 n. 12500).

Era onere dell'Ente convenuto dimostrare che il fatto si è verificato in assenza di sua colpa, nonostante avesse adottato tutte le cautele necessarie ad evitarlo, in conseguenza di un fatto fortuito; dimostrazione, questa, che non è stata fornita e che, anzi, appare smentita proprio dalla documentazione fotografica in atti, prodotta da parte attrice e non smentita da quella di parte convenuta, dalla quale si evince l'effettiva sussistenza di una sconnessione, nel tratto di strada ove, secondo i fatti narrati in citazione, [redacted] sarebbe caduto.

All'esito dell'istruttoria orale espletata, invero, è emerso che il sinistro è effettivamente avvenuto in conseguenza dell'anomalo stato dei luoghi.

Nello specifico, il teste [redacted], escusso all'udienza del 2.11.2018, ha riferito che il giorno del sinistro la sua attenzione fu attratta dalle grida del Nardella; il predetto, inoltre, ha dichiarato di aver assistito alla scena del sinistro (*ho visto la scena in cui [redacted] perdeva l'equilibrio*) e, nel prendere visione delle fotografie allegate all'atto di citazione, ha riconosciuto il luogo ove il [redacted] sarebbe caduto, in particolare, ha riconosciuto <<il tombino con la grata ove è scivolato e poi la buca e lo spazio tra i due paletti dove è finito cadendo>>; lo stesso teste Marchitto ha confermato di aver provveduto proprio lui personalmente a chiamare l'ambulanza per i soccorsi.

L'altro teste di parte attrice, [redacted], escusso all'udienza del 30 gennaio 2019, ha confermato la dinamica dei fatti dedotta in citazione secondo la ricostruzione di cui ai capitoli articolati con le richieste istruttorie, confermando di aver visto personalmente il [redacted] cadere, dopo aver inciampato in una sconnessione presente sul marciapiede, e di riconoscere i luoghi di causa nelle foto che gli sono state mostrate di cui al doc. 1, allegato all'atto di citazione.

Non può tuttavia, non darsi atto, nel caso di specie, che parte convenuta, ha allegato e provato, a sua discolpa, la visibilità e prevedibilità del pericolo, posto che, nella fattispecie in esame, l'asserita presenza di detriti di asfalto e l'irregolarità del piano di calpestio in questione non presentavano i caratteri della non percepibilità e della imprevedibilità, in considerazione degli elementi di fatto individuati: a) nell'orario diurno, con perfetta visibilità essendo le ore 15.00 del 13 marzo; b) nell'ampiezza della Via Rava, luogo del sinistro, che al punto con l'intersezione con la Via Sacco si presenterebbe ampia, rettilinea e pianeggiante e, quindi, tale da rendere facilmente percepibile qualunque eventuale anomalia e/o la presenza di detriti sul

manto stradale; c) nella presenza durante il giorno prima della verifica dell'evento sinistro, nella città di Pescara, di forti piogge ed intensi temporali di talchè la presenza di "detriti di asfalto" sulla carreggiata in questione avrebbe dovuto essere visibile oltre che prevedibile da parte del [REDACTED]; d) nella circostanza, inoltre, per cui, dal rapporto fotografico in atti, si rileverebbe che l'irregolarità del manto bituminoso di asfalto, che avrebbe determinato l'evento di danno, aveva dimensioni quantificabili, approssimativamente, in 30 cm. di larghezza e 40 cm. lunghezza e presentava una colorazione completamente differente da quella della restante pavimentazione sicchè tale anomalia, dunque, per ubicazione, ragioni dimensionali e caratteristiche cromatiche sarebbe risultata agevolmente percettibile con congruo anticipo oltre che evitabile, prestando la dovuta attenzione; e) nel fatto che dalla ricostruzione dei fatti, così come operata nella missiva di risarcimento danni del 21.09.2015 (doc. n. 7 – fascicolo di parte attrice), si evincerebbe che il sinistro si sarebbe verificato nel mentre il sig. [REDACTED] "attraversava la carreggiata all'altezza della predetta intersezione" e, quindi, in un frangente in cui il medesimo era tenuto ad elevare il livello di attenzione per la nota potenziale pericolosità insita nel traffico veicolare; g) nell'ulteriore circostanza per cui l'odierno attore, nell'occasione, percorreva la sede stradale della Via Rava di Pescara, senza impegnare le strisce pedonali poste a distanza di appena 5 metri dal luogo di causa; h) nell'ulteriore circostanza secondo cui il luogo di causa, come emerso dalle deposizioni testimoniali dei testi di parte attrice, sarebbe frequentato abitualmente dallo stesso attore, il quale ne dovrebbe conoscere, pertanto le caratteristiche del manto stradale.

Nessun dubbio invero sussiste, in ordine al fatto della sussistenza di favorevoli condizioni di visibilità, posto che per stessa ammissione di parte attrice, l'evento per cui è causa si sarebbe verificato alle ore 15:00 del mese di marzo giugno 2015, con luce ancora diurna ed in condizioni di assoluta visibilità ambientale (atto di citazione pag. 1).

Per quel che concerne lo stato dei luoghi, invece, risulta dalla documentazione fotografica in atti, che il marciapiede interessato dall'evento presentava caratteristiche tali da rendere facilmente percepibile, anche da debita distanza, la presenza dell'asserita anomalia del piano di calpestio, essendo ampio tre metri, rettilineo, perfettamente pianeggiante ed a visuale libera.

Parimenti, dall'esame fotografico dello stato dei luoghi, risulta fornita la prova del fatto che l'irregolarità del manto bituminoso di asfalto, presunta causa del sinistro, era per dimensione, ubicazione e colorazione completamente differente rispetto a quella della restante pavimentazione: circostanze, queste, che rilevano

come l'asserita anomalia in pieno giorno fosse, con la dovuta attenzione, piuttosto visibile e, conseguentemente, evitabile.

A ben vedere, tuttavia, dev'essere altresì osservato che, poiché l'attore stava comunque camminando a piedi, pur essendo giusto affermare che lo stesso avrebbe dovuto attraversare lungo le strisce pedonali, tuttavia, non si può certamente ritenere, come vorrebbe la difesa della società convenuta, che la sua condotta sia stata la causa esclusiva del danno, dovendosi invece affermare che la caduta sia derivata proprio dall'irregolarità del piano di calpestio dallo stesso percorso.

Ed invero, occorre pur sempre tenere a mente quel consolidato orientamento della Suprema Corte (*ex multis*, Cass. 22.4.2010 n. 9546; 8.5.2008 n. 11227), riferito specificamente all'obbligo derivante per la P.A nel caso delle strade pubbliche, secondo cui, ove si verifichi un sinistro a seguito di un'anomalia del piano di calpestio, dovuta a non corretta manutenzione da parte di chi è preposto alla tutela, la responsabilità gravante sul custode medesimo, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per l'obbligo di custodia è esclusa ove l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso etiologico tra la causa del danno e il danno stesso. In altri casi, invece, si può altrimenti ritenere, ai sensi dell'art. 1227 c.c., che il comportamento del danneggiato possa integrare soltanto un concorso di colpa, idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale, la responsabilità del custode, laddove l'utente medesimo ometta di adoperare le dovute cautele che il caso di specie richiede. In altri termini, l'eventuale disattenzione dell'utente che non s'avveda dell'insidia e però utilizzi il bene in modo conforme alla sua destinazione, senza porre in essere una sequenza causale autonoma, di per sé idonea a produrre il danno, non assurge ad evento idoneo ad esimere il custode da responsabilità, non avendo quei caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tipici del fortuito. Tuttavia, il comportamento colposo del danneggiato che non sia idoneo, da solo, ad interrompere il nesso etiologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, può comunque integrare un concorso colposo, ai sensi dell'art. 1227 primo comma cod. civ., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante, secondo l'incidenza della colpa del danneggiato.

Ad ogni buon conto, deve essere rilevato che, nel caso di specie, si deve affermare la sussistenza di tale concorso, poiché dall'istruttoria orale svolta è emerso che l'anomalia del tratto di strada attraversato dall'attore avrebbe potuto essere prevista dal predetto, se solo lo stesso avesse prestato un minimo di attenzione, tanto più che l'attore medesimo neppure ha allegato alcun elemento

che avesse ostacolato la sua vista nell'occasione, limitandosi a denunciare la presenza del dissesto piano di calpestio.

Come emerso dall'istruttoria orale e documentale (cfr. fotografie allegate sia da parte attrice che da parte convenuta), la strada in questione pur presentando diverse disconnessioni, esse appaiono prima facie di dimensioni tali che appare inverosimile ritenere che i pedoni non se ne accorgano, sicchè appare verosimile ritenere che il sinistro si sia verificato in condizioni di sicura visibilità.

Considerate le appena descritte condizioni dello stato dei luoghi, come risultanti anche dalle fotografie prodotte sia dalla difesa dell'Ente convenuto sia dallo stesso attore, se quest'ultimo, non si è avveduto dell'anomalia che gli ha procurato la caduta, è doveroso ritenere che ciò sia dipeso anche da una sua distrazione colpevole (oltre che, evidentemente, dalla presenza di disconnessioni sull'asfalto), e da qui il concorso di colpa dell'attore, anziché la colpa esclusiva dell'Ente convenuto.

Conclusivamente, dunque, acclarata e dichiarata la responsabilità dell'Ente convenuto per l'evento dannoso verificatosi in capo all'odierno attore, il Comune di [REDACTED] dev'essere condannato a risarcire i danni patiti in seguito all'occorso per cui è causa dall'attore medesimo, il quale, di fronte alle avverse contestazioni, ha chiesto di fornirne positiva dimostrazione.

In attesa che il successivo corso processuale corrisponda a tale sollecitazione, dunque, merita accoglimento l'istanza di condanna generica formulata da **Ciro Nardella**, in sede di precisazione delle conclusioni. Pertanto, a corredo di questa sentenza non definitiva, si emette separata ordinanza per il prosieguo istruttorio.

Le spese del giudizio saranno regolate al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, pronunciando in via non definitiva, sulla domanda proposta da [REDACTED], nei confronti del Comune di Pescara, accertata la concorrente responsabilità dell'Ente convenuto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., nella causazione dei fatti per cui è causa, condanna il Comune di Pescara a risarcire i danni patiti dall'attore in seguito alla caduta del 13 marzo 2015, danni da liquidare nel prosieguo; restituisce la causa in istruttoria con separata ordinanza; rinvia all'esito il regolamento delle spese di giudizio.

Così deciso e letto, in seguito a discussione orale, all'udienza del 26.6.2019.

**Il Giudice Onorario
dott.ssa Franca Di Felice**

Sentenza n. 848/2020 pubbl. il 10/07/2020

RG n. 2569/2017

Repert. n. 1383/2020 del 10/07/2020

N. R.G. 2569/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA

Il giudice Franca Di Felice, ha pronunciato, in seguito a trattazione scritta nonché ai sensi dell'art. art.281 *sexies* c.p.c., la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta al 2569 del ruolo generale dell'anno 2017, promossa da:

[REDACTED], con l'avv. Antonio Di Monte

- attrice -

contro:

COMUNE DI [REDACTED] P.I. 00124600685, con l'avv. **[REDACTED]**

-convenuta-

oggetto: Risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.

Premesso:

Con atto di citazione notificato in data 31.05.2017, **[REDACTED]**—premessso che in data 13 marzo 2015, alle ore 15:00 circa, si trovava a percorrere, a piedi, la Via Rava di Pescara, allorquando, giunto all'altezza dell'intersezione con la Via Sacco civico n. 21, “scivolava sulla grata di un tombino a causa della presenza

di residui di asfalto ... e, sbilanciandosi in avanti, appoggiava il piede destro in una buca posta a brevissima distanza dal tombino e cadeva a terra”; che a seguito di detto evento veniva accompagnato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Pescara, ove, in esito ad accertamenti, gli veniva diagnosticata una “*frattura pluriframmentaria caviglia dx, infrazione arco medio VII costa*”; ritenendo che la responsabilità dell’accaduto fosse da ascrivere al Comune di Pescara, ai sensi dell’art. 2051 c.c. e/o dell’art. 2043 c.c. – qui conveniva il predetto Comune, al fine di sentirlo dichiarare responsabile del sinistro dedotto in citazione e, per l’effetto, sentirlo condannare al pagamento di tutti i danni dal medesimo subito e da quantificarsi in corso di causa.

Si costituiva il Comune di Pescara, impugnando e contestando integralmente il contenuto dell’atto di citazione, sia in fatto che in diritto, chiedendo il rigetto delle domande avverse. Contestava, in particolare, la difesa dell’Ente convenuto, integralmente, la dinamica del sinistro così come prospettata nell’atto di citazione, evidenziando, inoltre, che l’asserita anomalia del piano di calpestio non presentava i caratteri dell’insidia e facendo rilevare che l’evento di danno, qualora realmente verificatosi, fosse da ascrivere, in via esclusiva, alla condotta priva di accortezza posta in essere dal [REDACTED], di per sé costituente “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale tra l’evento ed il danno stesso.

La causa, dunque, istruita *per tabulas* e per testi, veniva avviata a decisione sull’*an*, previo deposito di note conclusive autorizzate, da parte di ambo i procuratori costituiti.

Con sentenza non definitiva di questo Tribunale del 26.6.2019, veniva accertata e dichiarata la concorrente responsabilità, ai sensi dell’art. 2051, c.c. del Comune convenuto, per i fatti per cui è causa con condanna generica di detto Ente a risarcire i danni patiti dall’attore in seguito alla caduta del 13 marzo 2015, danni da liquidare nel prosieguo, previa rimessione della causa in istruttoria ai soli fini dell’accertamento del quantum debeatur.

Considerato:

Ai fini della determinazione del *quantum*, del relativo risarcimento si fa riferimento alla relazione di ctu, depositata dalla Dott.ssa Cristina Renzetti in data 7.2.2020, esente da vizi logici ed in questa sede pienamente condivisibile, in base alla quale, confermata la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e le lesioni subite dalla minore, l’illecito del 13.3.2015 avrebbe cagionato all’odierno attore, una <<frattura pluriframmentaria della caviglia destra. Infrazione arco medi VII costa destra>> con valutazione delle lesioni patite, a titolo di incapacità temporanea totale pari a giorni

20, parziale al 75% di giorni 85, incapacità temporanea parziale al 50% di giorni 36, incapacità temporanea parziale al 25% di ulteriori giorni 60 e con postumi di natura irreversibile nella misura dell'11% (danno biologico permanente). Lo stato dell'attore, inoltre, è stato giudicato, dal predetto ctu, come non suscettibile di miglioramento o aggravamento e le spese mediche sostenute in proprio e documentate, sulla base delle ricevute sanitarie allegate agli atti (pari ad € 137,00).

Nello specifico, nel liquidare il danno fisico riportato dall'attore, in seguito al sinistro per cui è causa, si ritiene di fare applicazione delle Tabelle milanesi, aggiornate al marzo 2018, posto che la tabella ministeriale per le micropermanenti non appare applicabile *ratione materiae*. Ed invero, come chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza n.12408 del 07 Giugno 2011, i criteri di liquidazione del danno biologico, previsti dall'art.139 del codice delle assicurazioni, per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali. La liquidazione avviene, quindi, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate con nota del Marzo 2018 dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, le quali individuano un danno non patrimoniale, unitariamente inteso, comprensivo della componente morale e di quella esistenziale, che altro non è che la dimensione dinamica del danno all'integrità psicofisica, che, pertanto, non debbono essere ulteriormente liquidate. Il suddetto aggiornamento dei valori per la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona, derivante da lesione alla integrità psicofisica, è stato previsto in relazione all'aumento del costo della vita, sulla base degli indici ISTAT, in relazione al periodo Marzo 2017/Marzo 2018. Tali tabelle prevedono, quindi, una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale, derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica, e del danno non patrimoniale, derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva e cioè la liquidazione congiunta dei pregiudizi, in passato, liquidati a titolo di danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale. A ciò si aggiunga che, per il risarcimento del danno non patrimoniale temporaneo, corrispondente ad un giorno di invalidità temporanea al 100%, è prevista una forbice monetaria, aggiornata, compresa tra Euro 98,00 ed Euro 147,00.

Tanto premesso ed in applicazione delle tabelle milanesi, considerata l'età dell'attore al momento dell'occorso, a minore al momento del sinistro, 50 anni, nonché la percentuale dei postumi permanenti, come riconosciuta dal consulente tecnico di ufficio, pari all'11%, il danno non patrimoniale



permanente, è pari ad € 24.459,00. Ad esso deve aggiungersi il danno per la temporanea, anch'esso quantificato dal Tribunale di Milano in modo unitario, come danno non patrimoniale temporaneo complessivo e comprensivo tanto del danno biologico, quanto del morale temporaneo, corrispondente ad un giorno di invalidità temporanea al 100%, da calcolarsi secondo la suddetta forbice monetaria. In specie, ritenuto equo applicare, in via generale, il valore medio della citata forbice, pari ad € 120,50, stante il riconoscimento, in favore di ██████████, dell'invalidità temporanea totale pari a giorni 20 nonché parziale, pari a 85 giorni al 75%, di altrettanti 36 giorni al 50% e di ulteriori giorni 60 al 25%, il danno biologico temporaneo risulta essere pari ad € 11.441,50. Ne deriva che il complessivo danno non patrimoniale, comprensivo di quello permanente e di quello temporaneo, risulta essere pari ad € 35.900,50 a cui è da aggiungere la somma per le spese mediche, documentate e riconosciute congrue dal nominato perito, pari ad € 137,00 per un importo complessivo pari ad € 36.037,00.

Poiché nell'ambito della sentenza non definitiva del 26.6.2019 veniva accertata la responsabilità concorrente dell'attore con quella dell'Ente convenuto, dev'essere in questa sede rilevato che, circa la colpa attribuibile anche all'attore, benchè derivante non da grave imprudenza ma da semplice distrazione, ancorchè colposa, appare equa una quantificazione di tale concorso di colpa nella misura del 30% sicchè allo stesso spetta, dunque, il risarcimento del danno conseguente a tale sinistro nella misura del 70% pari ad € 25.225,90 dell'importo del danno complessivamente stimato in capo a **Ciro Nardella** in seguito al sinistro per cui è causa.

A tale ultima cifra, trattandosi di debito di valore, vanno aggiunti, sempre a titolo di risarcimento, gli interessi compensativi (equitativamente ragguagliati al saggio legale per tempo vigente) per il mancato tempestivo godimento, da calcolarsi sul capitale, devalutato alla data del sinistro *de quo* e poi rivalutato con cadenza mensile secondo gli indici ISTAT-FOI, dall'evento e sino alla data odierna, oltre gli ulteriori interessi legali sulla somma, così risultante, sino alla data dell'effettivo soddisfo.

Le spese di lite, liquidate come, di seguito, ai sensi del D.M. 55/2014 in considerazione del riconosciuto concorso di colpa tra l'attrice e l'Ente convenuto, debbono essere compensate per il 30% e poste a carico del Comune di Pescara per il restante 70%, dovendo le stesse corrispondersi in favore dell'Erario, attesa l'ammissione dell'attore al Patrocinio a Spese dello Stato.

Sono da porsi, invece, a carico della parte convenuta, per l'intero, le spese di *ctu*, attesa comunque la riconosciuta responsabilità della stessa.



P.Q.M.

Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] nei confronti del Comune di Pescara, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa,

- a) condanna il Comune di Pescara a corrispondere [REDACTED] la somma di € 25.225,90 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
- b) condanna, altresì, l'Ente convenuto a rifondere, in favore della parte attrice e per essa all'Erario, attesa l'ammissione della stessa al Patrocinio a Spese dello Stato, il 70% delle spese e competenze di lite che liquida, per l'intero, complessivamente in € 3.627,00 (€ 7.254,00:2) e, dunque, € 2.538,90 per compensi oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge;
- c) pone definitivamente le spese di ctu, come già liquidate con separato decreto, a carico dell'Ente convenuto.

Così deciso e letto, in seguito a trattazione scritta, all'udienza del 10.7.2020.

Il giudice

Dott.ssa Franca Di Felice

Sentenza n. 848/2020 pubbl. il 10/07/202

RG n. 2569/201

Repert. n. 1383/2020 del 10/07/202